



Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Modifica del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni
del Consiglio nazionale del 18 gennaio 2021¹;

visto il parere del Consiglio federale del 24 febbraio 2021²,

decreta:

I

La legge federale del 19 dicembre 1958³ sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 43

IV. Norme per particolari condizioni stradali e per determinate tratte

Inserire prima del titolo che precede l'art. 46

Art. 45a

Requisiti per gli
autoveicoli pesanti sulle strade
di transito nella
regione alpina

¹ Gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose o persone possono circolare sulle strade di transito nella regione alpina di cui all'articolo 2 della legge federale del 17 giugno 1994⁴ concernente il transito stradale nella regione alpina soltanto se sono equipaggiati con i sistemi di assistenza obbligatori per il rilascio dell'approvazione del tipo del veicolo oppure, in caso di veicoli senza approvazione del tipo, per il primo esame del veicolo.

1 FF 2021 135

2 FF 2021 530

3 RS 741.01

4 RS 725.14

² Dal momento in cui un sistema di assistenza diventa obbligatorio la prima volta per il rilascio dell'approvazione del tipo, i veicoli di cui al capoverso 1 per i quali tale sistema di assistenza non era obbligatorio al momento dell'approvazione del tipo o del primo esame possono continuare a circolare per cinque anni senza un sistema di assistenza sulle strade di transito di cui al capoverso 1.

³ Per i trasporti transalpini non transfrontalieri particolarmente importanti per l'economia della Svizzera meridionale o del Cantone del Vallese, nonché per le relative corse con veicoli vuoti, il Consiglio federale può prevedere un termine più lungo.

⁴ Per motivi di sicurezza e dopo aver sentito i Cantoni interessati, il Consiglio federale può estendere ad altre tratte l'obbligo di equipaggiamento secondo i capoversi 1 e 2.

⁵ Per determinati veicoli di cui al capoverso 1 il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di equipaggiamento secondo i capoversi 1 e 2.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021

Termine di referendum: 20 gennaio 2022